N. di Repertorio	
N. di Raccolta	
Convenzione per l'affidamento della fornitura di "Energia Elettrica per l'anno	
2020 ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007"	
Lotto 1 - Altri usi Alta e Media tensione CIG 7944254DC7	
Lotto 2 - Altri usi Bassa tensione CIG 7944263537	
Lotto 3 - Illuminazione Pubblica Media e Bassa Tensione CIG 7944268956	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di ottobre in Firenze, Via di	
Novoli, 26 in una sala della Regione Toscana, davanti a me Dott.ssa Natalia Tavanti,	
nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione,	
nominato con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi infor-	
mativi n. 14 del 12/01/2016, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge	
SONO COMPARSI:	
- REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE, codice fiscale e parti-	
ta IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del	
Duomo, n. 10, rappresentata dalla Dott.ssa Ivana Malvaso, nata a Firenze il	
22/12/1959, Dirigente del Settore Contratti, nominata con Decreto n. 12345 del	
29/08/2017, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità	
di Rappresentante della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ai sensi della deli-	
bera di Giunta Regionale n. 718/2015 ed autorizzata ad impegnare legalmente e for-	
malmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con	
Determina del Direttore del CET n. 101 del 18/06/2019, esecutiva a norma di legge;	
- A2A Energia S.p.A. (in seguito per brevità indicata come "Fornitore") con sede le-	
gale in Milano, Corso Di Porta Vittoria n. 4, codice fiscale e partita IVA n.	
1	
	1

12883420155, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, rap-	
presentata dall'Ing. Roberto Osvaldo Azzola, nato a Milano il 02/04/1964, domicilia-	
to per il presente atto presso la sede del Fornitore, in qualità di Procuratore speciale,	
giusta procura speciale conferita in data 27/09/2019 dal Dott. Andrea Cavallini, in	
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fornitore medesimo, con	
scrittura privata autenticata in data 30/09/2019 dal Dott. Edmondo Todeschini, notaio	
in Milano, n. 29446 di Repertorio che, in copia digitale, certificata conforme all'ori-	
ginale analogico con firma digitale del notaio, Dott. Edmondo Todeschini, si allega al	
presente contratto quale "Allegato A".	
Io, Ufficiale Rogante, sono certo dell'identità personale e dei poteri di firma dei com-	
parenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza dei	
testimoni	
PREMESSO	
- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 42 bis della LR 38/2007, la Regione Toscana è il	
Soggetto Aggregatore regionale di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n.	
66;	
- che Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 42 bis	
della LR 38/2007, per le gare di Fornitura di Energia Elettrica si avvale della Centrale	
di Committenza CET – Società Consortile Energia Toscana S.C.a r.l. (in seguito per	
brevità "CET") in qualità di ente avvalso del soggetto aggregatore;	
- che con determina del Direttore del CET n 101 del 18/06/2019 veniva indetta dalla	
Regione Toscana tramite la Centrale di Committenza CET che opera in qualità di	
Ente avvalso del Soggetto Aggregatore e in adempimento di quanto previsto dal Di-	
sciplinare di funzionamento del Soggetto Aggregatore approvato con la Delibera	
718/2015, e ai sensi degli articoli 3, comma 1 lettera sss), e 95 comma 4 del D. Lgs.	
· ·	

50/2016, una gara suddivisa in 3 lotti, mediante procedura aperta da svolgere con mo-	
dalità telematica, per l'affidamento della convenzione, di cui all'art. 26 della Legge	
488/1999, da parte di Regione Toscana- Soggetto Aggregatore per la "Fornitura di	
Energia Elettrica per l'anno 2020 ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della	
LR 38/2007 " da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantag-	
giosa individuata sulla base dell'elemento prezzo;	
- che con la suddetta determina venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato, lo	
schema della presente Convenzione e la restante documentazione per lo svolgimento	
della procedura di gara;	
- che con determina n. 140 del 10/09/2019 il CET ha provveduto ad approvare i ver-	
bali di gara e, a seguito dell'esito positivo dei controlli eseguiti sulle dichiarazioni	
rese ai sensi del DPR 445/2000, e nelle more del rilascio dell' informazione prefetti-	
zia antimafia, ad aggiudicare alla società A2A Energia S.p.A. i lotti 1, 2 e 3;	
- che pertanto la presente Convenzione viene stipulata ai sensi di quanto previsto	
dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, con l'inserimento di apposita clausola di	
recesso;	
- che il Fornitore ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti	
con la presente Convenzione;	
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula della presente Convenzione in forma	
pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti	
la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente	
Convenzione, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1 – DEFINIZIONI	

1. Nell'ambito della Convenzione, oltre alle definizioni di cui all'art. 2 del Capitolato	
Speciale di Gara, si intende per:	
a) Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese ri-	
sultato aggiudicatario della procedura di gara [ovvero: del Lotto] di cui alle pre-	
messe e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quan-	
to nella stessa previsto;	
b) Quantitativo Massimo del Lotto: il quantitativo massimo della fornitura di ener-	
gia elettrica pari a:	
• 410 GWh per il Lotto n. 1;	
• 155 GWh per il Lotto n. 2;	
• 165 GWh per il Lotto n. 3.	
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO	
1. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, nella persona della Dirigente Dott.ssa	
Ivana Malvaso e la Società A2A Energia S.p.A., rappresentata dall'Ing. Roberto	
Osvaldo Azzola con il presente atto stipulano una Convenzione ai sensi dell'art. 26	
della legge 448/99 per effetto della quale il Fornitore si obbliga a realizzare la presta-	
zione della fornitura di energia elettrica, nonché dei servizi connessi comprensivi di	
quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nei confronti	
dei soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della LR 38/2007 che ne abbiano fatto	
richiesta mediante Ordinativo di fornitura (in seguito per brevità indicate come "Am-	
ministrazioni Aderenti").	
2. In adempimento della presente Convenzione il Fornitore è obbligato a dare esecu-	
zione agli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni Aderenti nonché ad	
eseguire gli stessi sulla base ed alle condizioni della presente Convenzione dei suoi	
allegati e della documentazione ivi richiamata, sino alla concorrenza del Quantitativo	
4	

Massimo del Lotto pari a:	
• 410 GWh per il Lotto n. 1;	
• 155 GWh per il Lotto n. 2;	
• 165 GWh per il Lotto n. 3.	
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto pre-	
visto:	
- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (in seguito, per brevità indicato	
come "Capitolato") che, in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti, si	
allega quale "Allegato B".	
4. L'importo della Convenzione è stimato in Euro 124.111.985,00 (centoventiquat-	
tromilionicentoundicimilanovecentoottantacinque/00) oltre IVA nei termini di legge	
così articolato:	
- lotto 1 Euro 69.542.150,00 (sessantanovemilionicinquecentoquarantaduemilacento-	
cinquanta/00) oltre IVA nei termini di legge;	
- lotto 2 Euro 27.101.130,00 (ventisettemilionicentounomilacentotrenta/00) oltre IVA	
nei termini di legge;	
- lotto 3 Euro 27.468.705,00 (ventisettemilioniquattrocentosessantottomilasettecento-	
cinque/00) oltre IVA nei termini di legge.	
5. Possono essere effettuati incrementi di fornitura ai sensi dell'art. 106, comma 1,	
lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 fino a 1/5 delle quantità previste al comma 2 del presen-	
te articolo e così ripartite:	
- lotto 1: Altri usi in Alta e Media tensione, per una fornitura elettrica di massimo 82	
GWh ed un importo complessivo stimato pari ad Euro 13.908.430,00 (tredicimilioni-	
novecentoottomilaquattrocentotrenta-mila/00) oltre IVA nei termini di legge;	
- lotto 2: altri usi in Bassa tensione, per una fornitura elettrica di massimo 31 GWh ed	
5	

un importo complessivo stimato pari ad Euro 5.420.226,00 (cinquemilioniquattrocen-	
toventimiladuecentoventisei/00) oltre IVA nei termini di legge;	
- lotto 3: Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione, per una fornitura elettri-	
ca di massimo 33 GWh ed un importo complessivo stimato pari ad Euro 5.493.741,00	
(cinquemilioniquattrocentonovantatremilasettecentoqua-rantuno/00) oltre IVA nei ter-	
mini di legge.	
6. I prezzi unitari, fissi e invariabili per tutto il periodo di valenza della presente Con-	
venzione, di sola fornitura di energia elettrica perdite di trasporto escluse, come defi-	
niti all'art. 12 del Capitolato, sono quelli indicati nei "Dettagli economici" presentati	
per ciascun lotto in sede di gara, che, in copia conforme all'originale, si allegano alla	
presente Convenzione rispettivamente qual1 "Allegato C", "Allegato D" e "Allegato	
E":	
Lotto 1: Altri usi in Alta e Media tensione	
P F1: 70,240 Euro/MWh;	
P F2: 68,695 Euro/MWh;	
P F3: 55,782 Euro/MWh;	
P medio: 64,615 Euro/MWh	
Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione	
P F1: 75,354 Euro/MWh;	
P F2: 72,595 Euro/MWh;	
P F3: 59,286 Euro/MWh;	
P F0: 69,818 Euro/MWh;	
P medio: 69,846 Euro/MWh	
Lotto 3: Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione	
P F1: 76,796 Euro/MWh;	
6	
i	

P F2: 70,232 Euro/MWh;	
P F3: 56,591Euro/MWh;	
P F0: 61,115 Euro/MWh;	
P medio: 61,477 Euro/MWh	
7. I quantitativi massimi, di cui al precedente articolo 1, esprimono il limite massimo	
per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Aderen-	
ti sulla base del Volume energetico contrattuale per tutta la durata delle singole forni-	
ture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore	
dovrà fornire energia elettrica alle Amministrazioni Aderenti, sulla base dell'effettivo	
fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal Volume energetico contrattuale indi-	
cato nell'Ordinativo di Fornitura.	
8. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva il diritto, qualora il quantitati-	
vo massimo di un lotto sia in prossimità dell'esaurimento, di poter attingere dai	
quantitativi dell'altro o degli altri lotti. Il quantitativo verrà prelevato a partire dal	
Lotto Cedente che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso	
tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitati-	
vo Massimo del Lotto. Ai fini di quanto sopra la Regione Toscana – Soggetto Aggre-	
gatore comunicherà a mezzo PEC la volontà di utilizzare tale previsione.	
9. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministra-	
zioni Aderenti, né tanto meno Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, all'acquisto	
di quantitativi o minimi predeterminati di energia elettrica, bensì dà origine unica-	
mente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla con-	
correnza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dal-	
le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo	
della sua validità ed efficacia.	

10. La presente Convenzione è regolata da quanto previsto nel presente Atto, dagli	
atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.	
ART. 3 – DURATA	
1. La Convenzione, sottoscritta in data odierna, decorre dalle ore 00:00 del giorno	
01/01/2020 e dura fino alle ore 24:00 del 31/12/2020. Ferma restando la validità ed	
efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Con-	
venzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il	
quantitativo massimo previsto per ciascuna tipologia di fornitura, anche eventualmen-	
te incrementato. La durata dei singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Conven-	
zione, stipulati dalle Amministrazioni Aderenti mediante gli Ordinativi di Fornitura,	
nonché le modalità tecniche di attivazione, sono disciplinate dall'art. 9 del Capitolato	
Speciale di Appalto.	
2. Alla scadenza della Convenzione, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore può	
prorogare la durata della stessa fino ad un massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni	
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individua-	
zione di un nuovo contraente e comunque entro e non oltre il 31/03/2021 e per le	
quantità di seguito indicate:	
- lotto 1: altri usi in Alta e Media tensione, per una fornitura elettrica di massimo	
102,5 GWh ed un importo complessivo stimato pari ad Euro 17.385.537,50 (dicias-	
settemilionitrecentoottantacinquemilacinque-centotrentasette/50) oltre IVA nei termi-	
ni di legge;	
- lotto 2: altri usi in Bassa tensione, per una fornitura elettrica di massimo 38,75 GWh	
ed un importo complessivo stimato pari ad Euro 6.775.282,50 (seimilionisettecent-	
osettantacinquemiladuecentoottantadue/50) oltre IVA nei termini di legge;	
- lotto 3: illuminazione pubblica in Media e Bassa tensione per una fornitura elettrica	
8	

di massimo 41,25 GWh ed un importo complessivo stimato in Euro 6.867.176,25	
(seimilioniottocentosessantasettemilacentosettantasei/25) oltre IVA nei termini di leg-	
ge.	
In tale periodo il Fornitore è tenuto a proseguire l'esecuzione della prestazione agli	
stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella presente convenzione.	
ART. 4 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE	
1. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai	
contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti	
di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzio-	
ne e/o con i Contratti di fornitura, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o le	
Amministrazioni Aderenti da un lato ed il Fornitore dall'altro potranno concordare le	
opportune modifiche ai sopra richiamati documenti, sul presupposto di un equo con-	
temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della	
gara. In caso della impossibilità di effettuare eventuali modifiche nei presupposti so-	
pra esposti, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore procederà a recedere dalla Con-	
venzione salvo l'obbligo del fornitore di fornire l'energia fino a nuova aggiudicazio-	
ne.	
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE	
1. Ogni comunicazione inerente la gestione della Convenzione dovrà essere trasmes-	
sa tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Fornitore si impegna a ri-	
cevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica ed amministrativa neces-	
saria alla gestione del contratto. La PEC del Fornitore è: pa.a2aenergia@pec.a2a.eu;	
la PEC di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore è: regionetoscana@postacert.to-	
 scana.it; le PEC delle Amministrazioni aderenti verranno fornite in occasione dei ri-	
spettivi Atti di adesione.	

ART. 6 – ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE	
1. Le modalità di adesione alla Convenzione da parte delle Amministrazioni aderenti	
tramite specifici Atti di Adesione, la Data di Attivazione e la durata delle Forniture	
sono disciplinate dall'Art. 9 del Capitolato.	
2. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministra-	
zioni Aderenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura di	
cui all'art. 9 del Capitolato.	
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione	
Aderente e/o di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore emetterà/nno trimestral-	
mente il certificato di esecuzione delle prestazioni. Il certificato verrà emesso solo a	
seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione aderente, dell'avvenuta conse-	
gna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di con-	
formità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni della Convenzione e	
della normativa vigente.	
ART. 7 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
1. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore effettua il monitoraggio e la verifica del-	
la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali derivanti dalla Convenzione, ivi	
compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, così	
come previsto e disciplinato all'art. 14 del Capitolato "Monitoraggio della fornitura"	
che si richiama integralmente, attraverso il CET.	
ART. 8 – ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
1.Il Fornitore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore dei singoli contratti	
di fornitura conclusi tra le Amministrazioni Aderenti ed il Fornitore, attraverso	
l'emissione degli Ordinativi di Fornitura di cui al precedente art. 6, secondo quanto	
previsto dall'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016.	

2. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione	
di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del	
D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio	
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15	
(quindici) giorni a semplice richiesta scritta della singola Amministrazione Aderente,	
e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.	
3. La singola Amministrazione Aderente erogherà al Fornitore l'anticipazione di cui	
al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio di esecuzione	
dell'Ordinativo di Fornitura.	
4. L'anticipazione erogata dalla singola Amministrazione Aderente viene recuperata	
mediante compensazione sui pagamenti successivi nella misura di un dodicesimo del	
valore delle prestazioni rese nel periodo di riferimento di cui all'art. 9 "Corrispettivi,	
Fatturazione e modalità di pagamento", fino alla concorrenza dell'importo dell'anti-	
cipazione. In ciascuna fattura viene evidenziato, in riduzione dell'imponibile,	
l'importo dell'anticipazione da recuperare.	
5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso	
di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione	
da parte della Amministrazione aderente, che avverrà con le modalità di cui al com-	
ma 4.	
6. Il Fornitore decade dall'anticipazione se l'esecuzione delle prestazioni non proce-	
de, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restitui-	
te sono dovuti alla singola Amministrazione aderente gli interessi corrispettivi al tas-	
so legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
ART. 9 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni aderenti per la	
11	

prestazione delle forniture di energia elettrica, oggetto di ciascun Ordinativo di For-	
nitura, saranno calcolati come specificato all'articolo 12 del Capitolato, nonché sulla	
base dei prezzi indicati nei Dettagli economici allegati alla presente Convenzione.	
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Aderenti al Fornitore in rela-	
zione ai prelievi di energia effettuati a decorrere dalla Data di Attivazione.	
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati mensilmente, secondo quanto previsto dal-	
la Del. 152/06 dell'ARERA e s.m.i., e con dettaglio mensile, previo accertamento	
della prestazione effettuata, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Aderenti nei	
termini di 30 giorni dalla ricezione della fattura, come indicato all'art. 4, comma 2	
del D. Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), D. Lgs.	
192/2012). I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati per gli enti	
pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti	
a tale fine. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza	
delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005	
n. 82 e dai successivi decreti attuativi.	
4. Per le Amministrazioni Aderenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio	
2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la pos-	
sibilità di ricevere le fatture tramite posta elettronica anche certificata (PEC).	
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Or-	
dinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla	
Amministrazione aderente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indi-	
cati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste. Si evidenzia, al-	
tresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Con-	
venzione, comunicato dalle Amministrazioni Aderenti sarà inserito, a cura del Forni-	
tore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Aderenti nei rispetti-	

vi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in	
tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento di corrispettivi di im-	
porto superiore ad Euro 10.000,00, l'Amministrazione aderente procederà in ottem-	
peranza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre	
1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze	
del 18 gennaio 2008 n. 40.	
6. Rimane inteso che l'Amministrazione aderente prima di procedere al pagamento	
del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva	
(DURC) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi	
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le	
malattie professionali dei dipendenti.	
7. Ai sensi dell'art 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contri-	
butiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale	
dipendente del Fornitore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione	
Aderente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadem-	
pienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.	
8. Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 sull'importo netto progres-	
sivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono	
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte	
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo	
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
9. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamen-	
to delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 7, il responsabile unico del	
procedimento inviterà per iscritto il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quin-	
dici giorni. Ove non venga contestata formalmente e motivatamente la fondatezza	

della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione Aderente pagherà	
anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il	
relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.	
10. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità	
di cui alla normativa vigente, D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accre-	
ditati, a spese dell'Amministrazione aderente o del Fornitore ove sia previsto da nor-	
me di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso UNI-	
CREDIT Corporate Banking, Codice IBAN IT 79 T 02008 09440 000019537471. II	
Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010	
n. 136 e s.m.i.	
Il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto sopra indicato	
sono:	
- Dott. Andrea Crenna, Codice fiscale: CRN NDR 64C29 B300F	
- Dott.ssa Rita Daniela Giupponi, Codice fiscale: GPP RDN 59C47 F205L	
- Dott.ssa Enrica Mambelli, Codice fiscale: MMB NRC 71L50 D704G	
- Sig. Fabio Luigi Colombo, Codice fiscale: CLM FLG 63T12 D845W	
- Dott.ssa Carmela Grieco, Codice fiscale: GRC CML 77H70 F104B	
- Sig. Marco Andrea Galbiati, Codice fiscale: GLB MCN 62L19 G388J.	
Nel documento "Tracciabilità flussi finanziari", che si allega al presente contratto	
quale "Allegato F" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati	
anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generali-	
tà delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dal Fornito-	
re.	
Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore	
eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad	

operare sugli stessi.	
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente	
note alle Amministrazioni Aderenti e alla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore,	
per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità	
di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le	
variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare ec-	
cezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già ef-	
fettuati.	
12. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle	
Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di	
beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica	
quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto	
dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazio-	
ne.	
13. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione aderente, nel pagamento dei	
corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 7, spettano al For-	
nitore gli interessi legali e moratori. Il tasso di mora viene stabilito in una misura pari	
al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero	
dell'Economia e delle Finanze sulla GURI, maggiorato di 8 punti, secondo quanto	
previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.	
14. Ai sensi della Delibera ARERA n. 04/08 e s.m.i, nel caso in cui l'Amministrazio-	
ne Contraente aderente si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai	
sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazio-	
ne aderente ad adempiere entro 15 giorni, ovvero nel maggior termine e secondo le	
modalità previste dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamen-	
1.5	

te alle utenze per le quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indi-	
cate nella comunicazione di diffida – il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta	
inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il	
Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per	
cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione Aderente, pres-	
so il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela secondo quanto	
stabilito dal Distributore Locale.	
15. Le Amministrazioni Aderenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta ricon-	
ciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cin-	
que) gg. dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corri-	
spondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette speci-	
fiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato	
Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale del Negozio	
Elettronico, all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.	
16. Ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, come modificato dal	
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, la stazione appaltante corrisponde direttamente	
al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto	
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) in caso di inadempimento	
da parte dell'appaltatore; b) su richiesta del subappaltatore.	
ART. 10 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA	
1. L'Ing. Roberto Osvaldo Azzola, Responsabile della fornitura, nominato dal Forni-	
tore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei con-	
fronti delle Amministrazioni Aderenti e di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore,	
per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni	
effetto il Fornitore.	
1	

ART. 11 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DELLA CONVEN-	
ZIONE	
1. Non è ammesso il subappalto in quanto non è stato richiesto dal Fornitore in sede	
di gara.	
2. Il Fornitore, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle	
prestazioni di cui alla presente Convenzione, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, com-	
ma 2, del D. Lgs. 50/2016, a comunicare alle Amministrazioni Aderenti e alla Regio-	
ne Toscana il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio	
o della fornitura affidata e eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso	
del sub - contratto, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei	
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.	
3. E' vietata la cessione totale o parziale della Convenzione ed dei singoli contratti	
attuativi a pena di nullità della presente Convenzione e/o dei contratti attuativi, perdi-	
ta della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della Regione To-	
scana - Soggetto Aggregatore e/o delle Amministrazioni Aderenti per maggior danno	
arrecato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs.	
50/2016.	
ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO	
1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs.	
50/2016 e dalla Legge 21/02/1991, n. 52.	
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione	
aderente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore	
cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensa-	
zione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Forni-	
tore stesso.	

	3. il Fornitore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche	
	in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario,	
	gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifi-	
	ci bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle ope-	
	razioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara: lotto 1 CIG	
	7944254DC7; lotto 2 CIG 7944263537; lotto 3 CIG 7944268956. Le Amministrazio-	
	ni aderenti provvederanno al pagamento delle prestazioni di cui alla presente Con-	
	venzione al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato	
	utilizzato da quest'ultimo per la "tracciabilità dei flussi finanziari". La documentazio-	
	ne di tracciabilità dovrà essere trasmessa alle Amministrazioni Aderenti insieme alla	
	notifica della cessione del credito.	
	4. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Aderenti un canale	
	di comunicazione preferenziale per la risoluzione di eventuali problematiche scatu-	
	renti dalla gestione della cessione del credito.	
	5. Il calcolo degli interessi moratori decorrerà dalla data di scadenza della fatturazio-	
	ne secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 e 4 della presente Convenzione.	
	ART. 13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto della Convenzione con	
	la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana – Sog-	
	getto Aggregatore e delle Amministrazioni aderenti del buon andamento dello stesso	
	e della disciplina dei propri dipendenti.	
	2. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da	
	disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni	
	sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla	
	normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con parti-	
	18	
l l		

colare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.	
3. Il Fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle	
prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non infe-	
riori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi	
integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, in base alla normativa	
vigente, può essere sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, fino a	
quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso	
il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento dan-	
ni.	
4. Il Fornitore, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative alla	
presente Convenzione, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste	
per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cau-	
tele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osser-	
vanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabi-	
lità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della	
Amministrazioni concedenti che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze	
nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Fornitore.	
ART. 14 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTA-	
MENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
1. Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e colla-	
boratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comporta-	
mento dei dipendenti delle Amministrazioni aderenti in quanto compatibili ed avuto	
riguardo al ruolo ed all'attività svolta.	
2. I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti verran-	
no messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi ordinativi di fornitu-	
19	
· ·	

ra.	
3. Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici di comportamento	
dei dipendenti delle Amministrazioni aderenti si impegna a trasmetterne copia ai pro-	
pri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare alle Amministrazioni ade-	
renti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.	
ART. 15 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
1. Il Fornitore è soggetto a penalità, da parte della Regione Toscana – Soggetto Ag-	
gregatore per il ritardo nell'invio del report previsto all'art. 14.1 del Capitolato o del	
flusso dati di fatturazione mensile previsto all'art. 14.2 del Capitolato, per ogni gior-	
no di ritardo, fino al ricevimento, è applicata una penale pari allo 0,3 per mille	
dell'importo complessivo del Lotto di riferimento calcolato secondo quanto previsto	
nel Disciplinare di gara.	
2. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore per i casi di cui al comma 1, ove ri-	
scontri inadempienze nell'esecuzione della presente Convenzione idonee all'applica-	
zione delle penali, provvederà a contestare al Fornitore, per iscritto, le inadempienze	
riscontrante con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da par-	
te del Fornitore di presentare entro 15 giorni dal ricevimento della medesima conte-	
stazione le eventuali controdeduzioni.	
3. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non	
è imputabile allo stesso, la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore provvederà ad	
applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dalla data	
di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa, prelevan-	
do gli importi corrispondenti dalla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 che	
dovrà essere integrata dal Fornitore senza bisogno di ulteriore diffida.	
4. Nel caso in cui la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore accerti l'esistenza e la	
20	

validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Fornitore non proce-	
derà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione del-	
la prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applica-	
zione delle penali.	
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Regione Toscana – Sog-	
getto Aggregatore ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di ri-	
chiedere il risarcimento del maggior danno.	
6. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedi-	
mento in merito all'andamento delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Capito-	
lato e nella presente Convenzione. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, su pro-	
posta del responsabile del procedimento, disporrà la risoluzione della Convenzione	
per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016,	
qualora l'importo delle penali applicate sia dalle Amministrazioni Aderenti che dalla	
Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, raggiunga un importo superiore al 10%	
dell'importo netto della Convenzione.	
7. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore procederà alla risoluzione del contratto ai	
sensi dell'art. 1456 del codice civile:	
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui alla presente Con-	
venzione e Atti di adesione non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con	
gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalen-	
dosi dei conti correnti postali o bancari dedicati anche in via non esclusiva alla pre-	
sente commessa pubblica;	
- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregato-	
re;	
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dai Codici di comporta-	
21	
· ·	

mento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti da parte dei dipendenti e colla-	
boratori a qualsiasi titolo del Fornitore.	
8. In caso di risoluzione, la Regione Toscana - Soggetto Aggregatore procederà	
all'escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al successivo articolo 16 salvo	
l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un	
nuovo affidamento.	
ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA	
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione e degli obblighi de-	
rivanti dagli ordinativi di fornitura scaturenti il Fornitore ha costituito cauzione defi-	
nitiva mediante fidejussioni bancarie n. FDI 258563/19 del 30/09/2019 per il lotto 1,	
n. FDI 258565/19 del 30/09/2019 per il lotto 2 e n. FDI 258566/19 del 30/09/2019	
per il lotto 3, con la quale la Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. si costituisce fide-	
iussore a favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nell'interesse del	
Fornitore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 1.738.553,75 (unmilio-	
nesettecentotrentottomilacinquecentocinquantatre/75) per il lotto 1, di Euro	
677.528,25 (seicentosettantasettemilacinquecentoventotto/25) per il lotto 2 e di Euro	
686.717,63 (seicentoottantaseimilasettecentodiciassette/63) per il lotto 3. Gli atti	
suddetti sono conservati agli atti dell'Ufficio.	
Gli importi delle garanzie sono state ridotte in quanto il Fornitore è in possesso della	
certificazione prevista all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 conservata, in copia	
conforme agli originali, agli atti dell'Ufficio.	
2. In caso di aumento del 20% dei volumi previsti dalla convenzione, di cui all'art. 3	
 comma 7, la cauzione andrà integrata della corrispondente percentuale.	
3. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente	
svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D. Lgs. 50/2016, a misura	
22	

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo	
garantito.	
4. Lo svincolo avverrà in automatico, senza necessità di nulla osta di Regione Tosca-	
na – Soggetto Aggregatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'isti-	
tuto garante, da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità e/o atte-	
stazione di regolare esecuzione rilasciati dalle Amministrazioni aderenti, in originale	
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.	
5. L'ammontare residuo della Cauzione definitiva, pari al 20% dell'iniziale importo	
garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità e/o	
attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.	
ART. 17 – RECESSO	
1. La Regione Toscana- Soggetto Aggregatore si riserva in ogni momento, la facoltà	
di recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne	
dovrà dare comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 90 giorni.	
In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, pur-	
ché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espres-	
samente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a	
ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto	
previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
2. E' fatto divieto al Fornitore di recedere dal contratto.	
ART. 18 – RECESSO EX D. LGS. N. 159/2011	
La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art.	
92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successi-	
vamente alla stipula del presente contratto, il controllo risultante dall'Informazione	
prefettizia antimafia relativa ad A2A Energia S.p.A. dia esito negativo, fatto salvo il	
23	

	agamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenu	
te	per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.	
	ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI	
1.	La presente Convenzione è soggetta alle disposizioni di cui al DPR 633/1972 per	
qı	uanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e	
al	DPR 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro suc-	
CE	essive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a cari-	
co	o delle singole Amministrazioni aderenti mentre le spese di bollo e di registro ed	
Og	gni altro onere della Convenzione sono a carico del Fornitore.	
	ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
1.	. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Con-	
V6	enzione le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il tratta-	
m	nento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Conven-	
zi	one stessa e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti	
ai	sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disci-	
pl	linare di gara al paragrafo intitolato "Trattamento dei dati personali" che deve inten-	
de	ersi in quest'ambito integralmente trascritto.	
2.	. Regione Toscana - Soggetto aggregatore tratta i dati personali relativi alla presente	
C	onvenzione e ai singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza a specifici obblighi	
di	i legge, per l'esecuzione economica e amministrativa della Convenzione, nonché per	
fir	ni di studio e statistici. Il Fornitore accetta espressamente che le singole amministra-	
zi	oni comunichino a Regione Toscana - Soggetto Aggregatore tutti i dati utili al mo-	
ni	itoraggio della Convenzione.	
3.	. Il trattamento dei dati personali, compiuto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto	
de	ella presente Convenzione, avviene nel rispetto di:	
	24	

• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile	
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei	
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva	
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito Regolamento	
UE);	
• decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati	
personali);	
• decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della	
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).	
4. Ciascuna Amministrazione contraente procede a verificare se, per l'esecuzione del-	
le prestazioni, il Fornitore deve trattare dati personali. In tali casi l'Amministrazione	
procederà, ai sensi della vigente normativa in materia, a fornire tutte le istruzioni ne-	
cessarie e ritenute idonee al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei	
dati personali.	
Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni impartite da ciascuna Amministra-	
zione e nel caso in cui agisca in modo difforme o contrario ovvero che adotti misure	
di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato	
ai soggetti interessati. L'Amministrazione contraente, in tali ipotesi, potrà risolvere il	
contratto e richiedere il risarcimento del maggior danno	
ART. 21 – NORME DI RINVIO	
1. Per quanto non espressamente previsto in questa Convenzione si richiamano le	
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme	
contenute:	
- nel D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e inte-	
25	
·	

grazioni;	
- nel DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006	
"Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" nelle parti non abrogate;	
- nella LR 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sul-	
la sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;	
- nel "Regolamento di attuazione" della LR 38/2007 approvato con decreto del Presi-	
dente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integra-	
zioni;	
- nel "Regolamento di attuazione" della LR 38/2007 approvato con decreto del Presi-	
dente della Giunta Regionale 45/R del 7/08/2008 e successive modifiche e integrazio-	
ni;	
- per le parti compatibili con la suddetta normativa, nel "Capitolato generale d'appal-	
to per i contratti di forniture e di servizi" approvato con deliberazione della Giunta	
Regionale n. 861 del 30.07.2001.	
ART. 22 – FORO COMPETENTE	
1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente	
Convenzione, ove la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore sia attore o convenuto	
è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
ART. 23 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CO-	
DICE CIVILE	
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile l'Ing. Roberto	
Osvaldo Azzola dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli:	
3 – Durata, 6 – Attivazione della fornitura, 9 - Corrispettivi, fatturazione e modalità	
di pagamento, 13 - Obblighi e responsabilità del Fornitore, 15 - Penali e risoluzione,	
17 – Recesso, 18 – Recesso ex D. Lgs. n. 159/2011 e 22 - Foro competente.	

ART. 24 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI	
Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli alle-	
gati.	

Richiesto, io Dott.ssa Natalia Tavanti, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho ricevuto la	
presente Convenzione composta da n. ventisei pagine elettroniche per intero e fin qui della	
presente che ho letto ai comparenti i quali la approvano e con me lo firmano digitalmente e	
che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo:	
- relativamente all'originale in formato elettronico del presente atto e sua copia per la	
registrazione, in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M.	
22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura for-	
fettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al	
D.P.R. n. 642/1972;	
- relativamente agli allegati all'originale in formato elettronico del presente atto me-	
diante apposizione di bollo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Firenze	
Prot. 62444/2009 del 22/10/2009) sulla loro copia analogica, che verrà conservata	
agli atti dell'Ufficio.	
Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certi-	
ficati di firma digitale utilizzati dai comparenti e dagli altri soggetti per la sottoscri-	
zione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verificazione	
Aruba Sign.	
27	

"Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico" (Art. 23 d.lgs. n. 82/2005 – art. 68-ter L. n. 89/1913 – art, 58 LR n. 38/2007)

Io sottoscritta, Dott.ssa Natalia Tavanti, Ufficiale Rogante della Regione Toscana

CERTIFICO

ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, che la presente copia della Convenzione per l'affidamento della fornitura di "Energia Elettrica per l'anno 2020 ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007"

Lotto 1 - Altri usi Alta e Media tensione CIG 7944254DC7

Lotto 2 - Altri usi Bassa tensione CIG 7944263537

Lotto 3 - Illuminazione Pubblica Media e Bassa Tensione CIG 7944268956,

omessi i suoi allegati, redatta su supporto cartaceo composto di numero 27 pagine oltre la presente, è conforme all'originale informatico in tutte le sue componenti, conservato agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana, e che la stessa è stata sottoscritta digitalmente in data 18/10/2019 dalla Dott.ssa Ivana Malvaso per Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 17/07/2018 al 16/07/2024, dall'Ing. Roberto Osvaldo Azzola per la società A2A Energia S.p.A., con certificato di firma digitale rilasciato da NAMIRAL CA Firma qualificata con vigenza dal 26/03/2019 al 24/03/2022 e da me Ufficiale Rogante con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con vigenza dal 08/10/2015 al 08/10/2021;

• che la verifica dei certificati di firma digitale, da me effettuata mediante il sistema di verificazione Aruba Sign, ha avuto esito positivo.

Attesto che alla Convenzione in oggetto è stato attribuito il N. 8818 di Repertorio e il N. 5544 di Raccolta degli Atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana.

Attesto che l'Accordo Quadro è in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di FIRENZE 1..

Si rilascia in carta libera per uso interno dell'Ente.

Firenze, lì 18/10/2019

L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Natalia Tavanti